

STATUTO ATRI – ASSOCIAZIONE TRAVEL RETAIL ITALIA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DEFINIZIONE

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione volontaria tra imprese di produzione, commercio e servizi, operanti in spazi aeroportuali e autostradali e su aeromobili, navi, in porti mercantili, qui di seguito denominata ATRI – ASSOCIAZIONE TRAVEL RETAIL ITALIA, da qui ATRI. ATRI non ha scopo di lucro. Ad ATRI possono aderire Enti e/o Società aeroportuali, marittime e autostradali; compagnie di navigazione aerea, fluviale, lacuale e marittima; stazioni e società ferroviarie. Possono far parte di ATRI Associazioni, anche su base di reciprocità.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ATRI si propone di:

- a) – fornire servizi di informazione, studio ed altre forme di assistenza agli associati
- b) – curare e, se del caso rappresentare nelle opportune sedi in Italia ed all'estero, gli interessi degli associati, anche attraverso l'adesione a organismi multilaterali nazionali ed internazionali

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, ATRI potrà costituire sedi periferiche.

ARTICOLO 3 – PROVENTI E GESTIONE

La gestione amministrativa e contabile dell'Associazione è ripartita in esercizi coincidenti con l'anno solare. ATRI potrà essere proprietaria di beni mobili e immobili, di titoli a reddito fisso e variabile, potrà assumere partecipazioni in società, enti, consorzi ed organizzazioni purché con responsabilità non illimitata, I mezzi con cui ATRI provvede al proprio funzionamento e alle sue attività, sono forniti dalle entrate, ordinarie e straordinarie, di seguito indicate.

a)- ENTRATE ORDINARIE

Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote associative e dal rendimento di eventuali beni patrimoniali;

b)- ENTRATE STRAORDINARIE

Le entrate straordinarie sono rappresentate da:

- 1) - Contributi e donazioni;
- 2) - Eccedenze di gestione;
- 3) – Sponsorizzazioni che non prevedano controprestazioni.

- ARTICOLO 4 – AMMISSIONE ALLA QUALITA' DI ASSOCIATO

L'ammissione ad ATRI viene richiesta dal rappresentante del soggetto che intende associarsi, mediante compilazione di apposito modulo.

La sottoscrizione del modulo impegna all'osservanza dello statuto sociale e delle delibere assunte dai competenti organi. Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla presentazione della richiesta. Ai fini della decisione, il Consiglio Direttivo potrà richiedere un supplemento di documentazione al facente richiesta di ammissione.

- ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE

Si è iscritti al libro degli Associati di ATRI contestualmente al ricevimento, da parte dell'Associazione, della quota associativa di cui all'Art. 3) a 1 e 3) b 1. Negli anni a seguire, la qualità di associato è tacitamente rinnovata. Le quote versate non sono soggette, in alcun modo a rimborso, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili se non dopo decisioni e previa verifica del Consiglio Direttivo in carica.

L'Associato può recedere da ATRI con lettera firmata dal suo rappresentante legale. La cessazione ha effetto dal 1 gennaio successivo.

- ARTICOLO 6 - DOVERI

La qualità di associato impone il dovere morale della lealtà e della solidarietà sia verso l'associazione che verso tutti gli altri associati, nell'ambito delle attività statutarie.

In particolare per l'associato di ATRI sussiste l'obbligo di:

- a) versare il contributo associativo annuale, dietro presentazione di regolare ricevuta da parte dell'Associazione contenente la data di emissione, l'importo e il termine di pagamento.
- b) collaborare con l'associazione fornendo pertinenti e tempestive risposte alle sue indagini conoscitive, rispettandone l'intermediazione nelle relazioni esterne, evitando di promuovere o sostenere iniziative contrastanti o concorrenziali rispetto a quelle per loro natura proprie dell'associazione;
- c) non nuocere al prestigio di ATRI con comportamenti disdicevoli sotto il profilo della moralità pubblica e della correttezza professionale;
- d) non compromettere l'armonia e l'unità in seno ad ATRI con dichiarazioni e azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi dell'Associazione
- e) mantenere la riservatezza sugli atti degli organi associativi di ATRI anche successivamente alla cessazione della qualità di socio.

- ARTICOLO 7 - DIRITTI

Ogni associato si avvale dei servizi sociali e partecipa alla formazione della volontà sociale ed alla direzione dell'Associazione secondo le seguenti norme:

- a) il diritto al godimento dei servizi associativi si acquisisce con il pagamento della quota associativa;
- b) il diritto di voto in assemblea si acquisisce con il pagamento della quota associativa;
- c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali spetta ai rappresentanti degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

- ARTICOLO 8 - CANCELLAZIONE

La cancellazione dal libro degli associati comporta la perdita della qualità di associato e dei diritti connessi.

In caso di recesso vale quanto indicato dall'art. 5 ultimo comma.

La cancellazione avviene su delibera del Consiglio Direttivo:

- a) nel caso di morosità superiore a una annualità della quota associativa.
- b) In esecuzione del provvedimento disciplinare di esclusione adottato con la procedura stabilita nel successivo art. 9)

- ARTICOLO 9 – SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo, quando constati il mancato rispetto, da parte dell'associato, dei doveri di cui all'Art. 8), ha facoltà di applicare, con votazione segreta ed a maggioranza semplice, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione, per violazioni dalle quali sia derivato danno, anche solo morale, all'Associazione;
- b) esclusione, per i comportamenti previsti dall'art. 6 comma c) e d).

- ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea plenaria degli associati è l'organo che ha poteri per determinare atti e orientamenti dell'Associazione, a norma di Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative,

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto.

Ai fini di stabilire la validità dell'Assemblea si computano nel numero dei presenti anche gli associati che Vi partecipano con delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Spettano all'Assemblea, previa nomina di un Presidente e di un Segretario di riunione, decidere, anche a maggioranza semplice:

- a) l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) l'impostazione programmatica associativa;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo annuale, entro la stessa data;
- f) modifiche allo Statuto.

L'Assemblea potrà esprimere al Consiglio parere non vincolante per l'elezione dei tre Vice Presidenti, in quanto espressione dei settori di attività ai quali ATRI fa riferimento.

L'Assemblea può anche riunirsi online utilizzando le tecnologie disponibili. Questo tipo di assemblea deve essere disciplinata da un protocollo che entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve riunirsi in sessione straordinaria:

- a) ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- b) quando ne faccia richiesta, almeno sessanta giorni prima con formulazione del relativo ordine del giorno, almeno un quinto degli Associati aventi il diritto di cui all'Art. 7.

La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente in carica, al quale compete provvedervi formalmente.

In caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata da due Consiglieri, oppure da almeno il venti per cento del numero degli Associati aventi il diritto di cui all'Art. 7.

- ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Attua l'impostazione programmatica e l'eventuale programma fissati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- 1) deliberare l'ammissione di nuovi associati;
- 2) disporre la cancellazione dal libro degli Associati in via amministrativa ai sensi dell'Art. 8;
- 3) avviare e concludere l'azione disciplinare contro l'Associato, ai sensi dell'Art. 9;
- 4) stabilire l'ammontare della quota associativa ai sensi dell'Art. 3 a1 e 3 b2
- 5) predisporre e sottoporre all'Assemblea, i bilanci consuntivo e preventivo di ciascun esercizio sociale, dopo averne dato scarico di responsabilità al Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) esaminare, modificare, approvare per ogni nuovo esercizio sociale il bilancio preventivo proposto dal Presidente;
- 7) costituire nonché sciogliere Gruppi di lavoro ad hoc, cui affidare specifiche iniziative;
- 8) nominare, nonché revocare, delegati o delegazioni dell'Associazione, anche a titolo oneroso, nonché rappresentanti dell'Associazione presso o in seno ad altri Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali;
- 9) eleggere i tre Vice-Presidenti, tenendo in considerazione l'eventuale parere dell'Assemblea;
- 10) deliberare su ogni argomento inerente all'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente Emerito, il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, e include il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. I membri del Consiglio devono preferibilmente rappresentare le diverse categorie che compongono l'Associazione

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre:

- a) su convocazione del Presidente;
- b) su richiesta motivata, con almeno 20 giorni di anticipo, di almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio si costituisce in seggio elettorale per l'elezione dei Vice Presidenti, ad ogni sua prima riunione successiva al verificarsi della necessità di procedere a detta elezione (scadenza di mandato, dimissioni etc.).

In tutti i casi la convocazione del Consiglio è un dovere del Presidente dell'Associazione. Il mandato consigliare impone a chi ne è investito, dovere di presenza alle riunioni sotto pena di decadenza rilevabile d'ufficio dopo la seconda assenza consecutiva non motivata o motivata da ragioni non ritenute valide dal Consiglio

- ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

E' compito del Presidente:

- a) attuare le deliberazioni del Consiglio,

- b) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo riferendo al medesimo nella prima riunione successiva per la ratifica;
 - c) predisporre quando necessario o utile a che il Consiglio sia informato e tempestivamente deliberi su quanto di sua competenza;
 - d) illustrare all'Assemblea proposte e progetti del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente è rieleggibile.

- ARTICOLO 13 – ORGANI E DELEGHE

In ogni caso l'Associazione dovrà garantire l'operatività, sulla base delle norme statutarie, di Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente. Potrà, al contrario non attivare l'operatività di altri organi, sulla base di considerazioni di opportunità, anche per lunghi periodi.

In caso di evidente impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni, il Presidente è sostituito pro tempore dal Vice Presidente anziano in età, in funzione di Vice Presidente Vicario.

Qualora nel corso del mandato il Presidente rassegni le dimissioni in forma scritta, o palesi l'evidente impedimento permanente all'esercizio delle funzioni statutarie, il Vice Presidente anziano in età assume la presidenza, convocando l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare poteri di rappresentanza per singoli atti al Presidente Emerito e/o al Vice presidente anziano in funzione di Vice Presidente Vicario.

- ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla che la gestione amministrativa dell'Associazione sia corretta. E' composto da tre membri scelti dal Consiglio nel suo ambito. E' presieduto dal Presidente Emerito, senza diritto di voto. Al Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere assegnato il rimborso spese.

Il Collegio Sindacale di ATRI è monocratico. Il Sindaco dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla conclusione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco è scelto dagli Associati su proposta del Presidente emerito sulla base di uno o più nominativi a lui segnalati dagli Associati. Nel caso di candidato unico, i soci esprimono il voto per acclamazione. Nel caso di più candidati, esprimono il voto per iscritto. Se nel corso dell'esercizio il Sindaco cessa per qualunque ragione le sue funzioni, si elegge il successore alla prima Assemblea.

Il Sindaco deve essere un Revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La sua remunerazione annuale, per l'intero periodo del mandato, è stabilita tenendo conto della tariffazione prevista dall'ordine professionale di appartenenza o, in mancanza, di quella dei dottori commercialisti. Il Sindaco monocratico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sull'Associazione. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del c.c.

- ARTICOLO 15 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo, attuandone le disposizioni.

Sovrintende ai servizi e agli uffici dell'Associazione, rispondendone al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Partecipa alle riunioni di Assemblea e Consiglio senza diritto di voto.

- ARTICOLO 16 – CARICHE SOCIALI

Le cariche statutarie e le prestazioni inerenti sono a titolo gratuito. Si può prevedere il rimborso di costi affrontati da organi associativi quando opportunamente autorizzati dal Presidente.

- ARTICOLO 17 – PROCEDURA ELETTORALE

Tutti gli associati possono presentare candidati alle cariche sociali, con il limite di quanto previsto dall'Art. 7 comma c). E' facoltà del Consiglio Direttivo uscente predisporre un elenco orientativo di candidature alle cariche di:

- a) Presidente
- b) Consiglieri.

Sarà cura del Consiglio Direttivo notificare agli associati, nei termini previsti, la candidatura di non consiglieri, che abbiano i requisiti di eleggibilità. L'elenco dei candidati appare in ordine alfabetico dei cognomi sulla scheda elettorale. La scheda prevede spazio per l'indicazione di ulteriori nominativi.

- ARTICOLO 18 – ELEZIONI: VOTO E SCRUTINIO

Sono ammessi al voto per l'elezione delle cariche sociali tutti gli associati aventi diritto ai sensi dell'Art. 10.

L'elenco degli associati con diritto al voto, autenticato dal Presidente, è sul tavolo del Presidente dell'Assemblea a disposizione di chi ritenga di consultarlo.

La votazione avviene per appello nominale a scheda segreta e urna chiusa con il sistema della lista aperta e numero bloccato sino al massimo di sette indicazioni di voto, pena l'annullamento della scheda. Sono annullate le schede che rendono possibile l'identificazione del votante o che rendono incomprensibile l'indicazione di voto.

A votazione ultimata il Presidente dell'Assemblea procede allo spoglio delle schede in aula insieme a due scrutatori che non figurino nell'elenco dei candidati. Il Presidente annota le schede annullate e ne motiva l'annullamento in apposito verbale. Il Presidente proclama eletti i sette nominativi che hanno ricevuto il più alto numero di voti validi. Se risultasse più di un votato in settima posizione, risulterà eletto il candidato più anziano in età.

Qualora il Presidente Onorario rappresenti al Presidente il consenso degli Associati sulla composizione dell'eligo Consiglio, il Presidente potrà procedere all'elezione del Consiglio per acclamazione. L'opposizione eventuale anche di un solo associato presente al voto, obbligherà il Presidente all'adozione della procedura indicata nei precedenti commi del presente articolo.

- ARTICOLO 19 – MANDATO CONSIGLIARE

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per dare corso al rinnovo elettorale e per l'ordinaria amministrazione sino alla prima riunione del Consiglio subentrante.

La prima riunione successiva all'elezione è presieduta dal Presidente neo-eletto. Delibera la convalida dei risultati elettorali ed elegge i Vice Presidenti.

Qualora in corso di mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio verrà reintegrato nel numero legale mediante proclamazione degli associati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio in carica.

L'intero Consiglio è dimissionario qualora vengano a mancare la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Al Consigliere si fa obbligo di riservatezza su quanto discusso in Consiglio e di segreto sul voto espresso dai colleghi. Le delibere, anche se assunte a maggioranza, si intendono assunte in modo collegiale.